La circolare tributaria n. 29/2025

L’art. 119, TUB, sulla consegna di documenti al cliente della banca

Valerio Sangiovanni – Avvocato e Rechtsanwalt

Oggi i documenti bancari vengono trasmessi con modalità elettronica. Inoltre, le imprese si avvalgono dell’home banking, con caricamento dei documenti nello spazio riservato mediante strumenti elettronici. Ma più si guarda indietro nel tempo, meno la tecnologia aiutava nella gestione documentale. Il Testo Unico Bancario consente di ottenere dalla banca la documentazione mancante. L’art. 119, TUB, è tuttavia foriero di interpretazioni contrastanti. In questo articolo esaminiamo la giurisprudenza che si è occupata del diritto del cliente a ottenere copia dei documenti bancari.

Quadro normativo e introduzione

In questo articolo ci occupiamo della richiesta di documenti avanzata dal cliente alla banca. Esiste l’art. 119, comma 1, TUB, ai sensi del quale:

> *«nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto».*

Le banche sono dunque obbligate a inviare al cliente una comunicazione periodica sullo svolgimento del rapporto. La disposizione si applica a tutti i contratti di durata e va detto che i contratti bancari sono tipicamente di durata. Il conto corrente è sempre a tempo indeterminato; l’apertura di credito può essere a tempo determinato o indeterminato, a seconda dei casi; il mutuo e il leasing sono invece sempre a tempo determinato. Al di là della durata determinata o indeterminata del contratto, si tratta comunque di rapporti che hanno una certa durata nel tempo, cosicché la banca è obbligata a inviare una comunicazione annuale sullo svolgimento del rapporto.

Avuto riferimento ai contratti di conto corrente, la disposizione entra in maggior dettaglio prevedendo che «*per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile*» (comma 2, art. 119, TUB). Anche in questo caso l’invio è automatico, essendo previsto dalla legge.

E se, al di fuori delle fattispecie appena descritte, il cliente desidera copia di altri documenti? In questo caso interviene il comma 4, art. 119, TUB, secondo cui:

> *«il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».*

La nozione di "cliente" quale soggetto che ha diritto di avere copia dei documenti bancari viene intesa in modo ampio dalla giurisprudenza: per cliente si intende qualsiasi soggetto che abbia un rapporto contrattuale con la banca. Le 2 principali categorie sono quelle del debitore e dei garanti.
Anche il diritto del cliente alla documentazione bancaria viene inteso dalla giurisprudenza in modo ampio: vi sono ricompresi sia i contratti che gli estratti conto. I contratti sono accordi fra le parti, mentre gli estratti conto sono atti unilaterali predisposti dalla banca, rispetto ai quali il cliente non esprime il proprio consenso. La natura bilaterale oppure unilaterale del documento è però irrilevante, poiché l'obbligo di consegna concerne la totalità dei documenti riguardanti il rapporto fra banca e cliente, con le precisazioni che andiamo a svolgere.
Seppure è vero che anche i contratti (così come i documenti di provenienza unilaterale dalla banca, ad esempio gli estratti conto) devono essere consegnati, la richiesta di testi contrattuali andrebbe avanzata non tanto ai sensi dell'art. 119, TUB, bensì sulla base dell'art. 117, TUB. Quest'ultima disposizione prevede che «*i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti*» (comma 1); inoltre, «*nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo*» (comma 3). Secondo un orientamento giurisprudenziale, bisognerebbe distinguere fra documenti unilaterali (richiedibili ai sensi dell'art. 119, TUB) e contratti (richiedibili ai sensi dell'art. 117, TUB).
Se il cliente chiede documenti già in suo possesso, la banca può rifiutare di consegnarli. La richiesta, difatti, a queste condizioni, appare abusiva. Una decisione in questa direzione è stata assunta dall'Arbitro Bancario Finanziario[1].Il cliente chiedeva una serie di documenti che la banca metteva a disposizione. Fra i documenti richiesti, trattandosi di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'auto e dunque di credito al consumo, rientrava anche il c.d. Secci (Standard european consumer credit information, in italiano Informazioni europee di base sul credito ai consumatori; si veda l'art. 124, TUB). La banca, tuttavia, rifiutava la consegna di questo documento sostenendo che esso era accessibile al cliente nell'area del sito a lui dedicata. L'ABF dà ragione alla banca: è inutile che la banca "consegni" un documento (ad esempio, inviandolo come allegato a una mail in formato pdf)

[1] "*Arbitro Bancario Finanziario, decisione n. 14938, 21 novembre 2022*", in arbitrobancariofinanziario.it.

quando il documento è già nella disponibilità del cliente: basta che questi acceda all'area riservata sul sito dell'intermediario per prenderne visione e scaricarne una copia.

Il limite di 10 anni

L'art. 119, comma 4, TUB, prevede l'obbligo di consegna per la documentazione inerente operazioni poste in essere «*negli ultimi dieci anni*». La disposizione vuole evitare complessità organizzative e oneri eccessivi per gli istituti di credito, che sarebbero inevitabili se il cliente potesse chiedere documenti andando a ritroso senza limiti di tempo. I contratti bancari possono avere durata molto lunga: i contratti di conto corrente sono a tempo indeterminato, e possono durare decine di anni. Anche i contratti di mutuo e leasing immobiliare durano non raramente 20 o 30 anni.

Se la richiesta di documenti non avesse limiti a ritroso nel tempo, le banche potrebbero trovarsi in difficoltà nel recuperare la documentazione. L'onere di tenere la documentazione per decenni implicherebbe significativi costi organizzativi e gestionali per gli istituti di credito. Si consideri che le scritture contabili «*devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione*» (art. 2220, comma 1, c.c.). Gli estratti conto non sono scritture contabili; tuttavia, la *ratio* della disposizione è la medesima: evitare costi di conservazione relativamente a documenti molto risalenti nel tempo, che ormai non sono più di interesse.

Tra i precedenti più recenti che si sono occupati del termine decennale per la richiesta di documenti alla banca può essere menzionata una sentenza del Tribunale di Bari[2]. Il conto corrente viene chiuso nel 1993 e i documenti vengono richiesti dal cliente, con ricorso monitorio, nel 2019. Essendo trascorsi oltre 10 anni dalla chiusura del conto, la domanda del correntista parrebbe infondata. Emerge, tuttavia, che erano state inviate nel 2003, nel 2013 e nel 2018 delle richieste stragiudiziali di consegna dei documenti. Secondo il giudice barese, dette richieste hanno interrotto la prescrizione. Ne consegue che il cliente ha diritto di avere copia dei documenti bancari, andando a ritroso 10 anni dal 1993, nonostante il conto sia chiuso ormai da circa 30 anni.

In giurisprudenza è stato messo in dubbio che il limite dei 10 anni si applichi a qualsiasi tipo di documento bancario. Secondo un orientamento giurisprudenziale, il limite decennale vale solo per singoli documenti richiesti dal cliente (come indica il comma 4, art. 119, TUB), non per gli estratti conto (commi 1 e 2, art. 119, TUB). In questo senso si è espresso il Tribunale di Napoli[3]. Un cliente chiede stragiudizialmente alla banca tutti gli estratti conto del rapporto. L'istituto di credito consegna gli estratti solo degli ultimi 10 anni. Per questa ragione il cliente, durante il processo, avanza istanza di esibizione degli estratti conto del periodo anteriore. Il giudice napoletano accoglie la domanda e ordina di esibire telematicamente tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, con

[2] "*Tribunale di Bari, 13 marzo 2025*", in ilcaso.it.
[3] Trib. Napoli, 1° dicembre 2023.

esclusione di quelli già esibiti alla parte istante. Secondo un altro orientamento giurisprudenziale, il limite decennale non si applicherebbe nemmeno ai contratti bancari, in quanto i contratti – diversamente dagli altri documenti bancari – sono autonomamente regolati nell'art. 117, TUB, il quale non pone alcun vincolo di tempo.

Del limite decennale previsto dall'art. 119, comma 4, TUB, si è occupato anche l'Arbitro Bancario Finanziario[4]. Il cliente chiede alla banca, nel gennaio 2021, documentazione relativa al suo rapporto, anche per il periodo anteriore al 2011 (dal 2008 in avanti). L'ABF accoglie solo parzialmente la domanda, condannando la banca a consegnare la documentazione degli ultimi 10 anni, ma escludendo che l'istituto di credito debba consegnare la documentazione più risalente nel tempo. La banca si difende affermando che è difficile recuperare la documentazione anche perché si tratta di documenti emessi da un precedente istituto bancario che era stato incorporato nell'attuale banca. Tuttavia, l'ABF rigetta questa eccezione, non potendo l'istituto di credito invocare proprie ragioni organizzative per esimersi dall'obbligo di consegna.

Gli strumenti processuali per il recupero dei documenti

Se un cliente chiede alla banca i documenti ai sensi dell'art. 119, TUB, e l'istituto di credito si rifiuta di darli spontaneamente, il cliente può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per costringere la banca alla consegna. Per raggiungere questo obiettivo, ci sono più strumenti processuali a disposizione, ma quello più semplice è il ricorso per decreto ingiuntivo (artt. 633 ss., c.p.c.). Si tratta di rivolgersi al giudice con un ricorso, chiedendo che quest'ultimo ordini la consegna dei documenti. Il decreto ingiuntivo, difatti, oltre a essere uno strumento mediante il quale il giudice ordina al debitore di effettuare un pagamento, può essere usato anche per chiedere la consegna di cose determinate, come sono i documenti.

La possibilità di usare il meccanismo del decreto ingiuntivo è stata confermata, molto di recente, da un'ordinanza della Corte di Cassazione[5]. Una S.r.l. chiede a una banca alcuni documenti, che non vengono consegnati spontaneamente. Per questa ragione il cliente chiede all'Autorità giudiziaria un decreto ingiuntivo, ma la banca contesta che lo strumento del decreto non sarebbe applicabile alla richiesta di documenti. La tesi della banca è che, nel caso dei documenti bancari, questi devono essere creati, prima di essere consegnati: vi sarebbe insomma un "*facere*" preliminare rispetto al dare, attività materiale incompatibile con lo strumento processuale previsto dall'art. 633, c.p.c. La Cassazione chiarisce che il diritto alla consegna dei documenti è un diritto sostanziale, che può essere fatto valere con qualsiasi strumento processuale. Vi può essere un'attività preliminare di predisposizione e raccolta dei documenti, ma questa attività è comunque secondaria rispetto

[4] "*Arbitro Bancario Finanziario, decisione n. 14316, 7 novembre 2022*", in arbitrobancariofinanziario.it.
[5] Cass. n. 8173/2025.

all'aspetto della consegna. In ogni caso, i documenti elettronici sono già pronti. La Suprema Corte stabilisce, infine, che i documenti bancari vanno consegnati senza poter condizionare la loro dazione al previo pagamento delle spese di produzione.

Le banche fanno in genere bene a consegnare spontaneamente i documenti, a fronte di richieste stragiudiziali, essendovi obbligate ai sensi dell'art. 119, TUB (e, per quanto riguarda i contratti, ai sensi dell'art. 117, TUB). Sussistendo, difatti, obblighi di legge di consegna, un atteggiamento non collaborativo dell'istituto di credito può avere per conseguenza che il cliente si rivolge all'Autorità giudiziaria, la quale accoglierà la domanda. La soccombenza in giudizio implica, però, anche l'obbligo di pagare le spese processuali, spese che si possono evitare semplicemente rispondendo positivamente prima del giudizio alla richiesta di documenti avanzata dal cliente.

Il Tribunale di Avellino si è occupato della richiesta di documenti avanzata da un cliente alla banca[6]. Il cliente era una persona fisica che aveva rilasciato fideiussione per il debitore principale. Il Tribunale di Avellino ritiene in primo luogo che il fideiussore sia un cliente bancario, avendo stipulato un contratto (la fideiussione) con la banca. Per questa ragione riveste la qualifica soggettiva di cliente, che gli consente di avere copia dei documenti bancari. Il cliente, nel caso di specie, è inoltre un consumatore. L'istituto di credito presenta opposizione contro il decreto ingiuntivo di consegna ottenuto dal cliente: la banca eccepisce che il giudice avellinese non sarebbe competente in quanto il contratto di fideiussione prevedeva come foro esclusivo per le eventuali liti fra banca e fideiussore il foro del luogo in cui la banca ha sede (città diversa da Avellino). Il Tribunale di Avellino, peraltro, respinge l'eccezione della banca. Poiché il fideiussore è un consumatore, si applicano le disposizioni del codice del consumo. L'art. 33, D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), considera vessatorie le clausole che derogano alla competenza territoriale del giudice del luogo dove il consumatore ha la residenza. Una deroga è consentita solo se la clausola è stata oggetto di trattative fra le parti (così l'art. 34, D.Lgs. n. 206/2005). Ciò, nella realtà, non avviene praticamente mai, in quanto i contratti bancari sono predisposti unilateralmente dagli istituti di credito: le banche si limitano a sottoporre il testo contrattuale al cliente, il quale non ha alcuna possibilità di negoziarne il contenuto. Se il cliente chiede delle modifiche, la banca si rifiuta quasi sempre di concludere il contratto. A ciò si aggiunga che l'onere di provare che ci sono state delle trattative fra le parti è della banca, e questo onere è – per le ragioni appena esposte – pressoché impossibile da soddisfare. In conclusione, nel caso deciso dal Tribunale di Avellino, il giudice rigetta l'opposizione della banca. Così facendo, viene confermato il decreto ingiuntivo, che aveva condannato l'istituto di credito a consegnare al fideiussore una serie di documenti.

[6] "*Tribunale di Avellino, 3 maggio 2022*", in expartedebitoris.it.

Il diritto ai documenti, l'ordine di esibizione e l'onere della prova

Le cause bancarie sono quasi sempre di natura documentale e la completezza della documentazione è di centrale importanza per l'attore, al fine di ottenere ragione dall'Autorità giudiziaria. Chi agisce in giudizio ha difatti l'onere della prova. Più precisamente, il comma 1, art. 2697, c.c., prevede che «*chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*». Alcune volte, l'attore è il cliente che fa causa alla banca. In altri casi, è la banca che si rivolge al giudice per ottenere soddisfazione del proprio credito, e assume allora il ruolo di attore. Se il cliente intende fare causa alla banca, è fortemente consigliabile chiedere i documenti prima della causa di merito. La giurisprudenza, anche di legittimità, mostra difatti che – se i documenti non sono stati chiesti dal cliente prima della causa – non viene disposto l'ordine di esibizione durante il processo, con la conseguenza che la domanda dell'attore nel merito potrebbe essere rigettata per difetto di prova. Se nessuno produce i documenti che dimostrano la fondatezza delle pretese di parte attrice, la domanda viene rigettata.

Recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'attore, e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice[7]. La Suprema Corte specifica che, con riferimento al diritto spettante al cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, TUB, questo può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210, c.p.c., a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima – senza giustificazione – non abbia ottemperato.

Può, inoltre, essere menzionata un'altra decisione della Corte di Cassazione, la quale ha trattato una causa avviata da una Snc contro una banca, avente a oggetto indebiti in conto corrente[8]. La società correntista non produce al giudice né i contratti bancari né gli estratti conto. Arrivati alla memoria istruttoria, la S.n.c. attrice chiede che il giudice ordini all'istituto di credito l'esibizione dei documenti. L'istanza viene però rigettata dall'Autorità giudiziaria. Secondo la Suprema Corte l'attore deve chiedere i documenti prima della causa. Vi è una disposizione apposita (l'art. 119, TUB), di diritto sostanziale, che consente di fare detta richiesta. Il giudice non ha il dovere di supplire alle inerzie di parte attrice, se i documenti non vengono chiesti dal cliente prima dell'azione in giudizio. In conclusione, senza i documenti la domanda dell'attore non è dimostrata nel merito e viene rigettata.

[7] Cass. n. 6302/2025.
[8] Cass. n. 27018/2023.

Se i documenti sono stati chiesti stragiudizialmente alla banca prima della causa, l'art. 210, c.p.c., consente al cliente di chiedere al giudice di ordinare l'esibizione di documenti rilevanti per la decisione della causa. Il cliente potrebbe dunque chiedere alla banca, durante il giudizio, l'esibizione di contratti ed estratti conto. Si tratta di una disposizione di carattere processuale, ma che è strettamente correlata all'art. 119, TUB, che è invece una norma di natura sostanziale.

Può darsi che i documenti vengano chiesti ai sensi dell'art. 119, TUB, prima dell'azione di merito, ma che la banca non consegni detti documenti. In una situazione del genere, il cliente potrebbe pensare di avviare un'iniziativa giudiziaria autonoma e separata, volta solo – senza entrare nel merito dei contenuti del rapporto bancario – a ottenere la consegna dei documenti. A questo fine lo strumento migliore è il ricorso per decreto ingiuntivo. Se la domanda viene accolta, il cliente entra in possesso dei documenti e, dopo il loro vaglio, può decidere se agire in giudizio contro la banca nel merito della vicenda.

Secondo un recentissimo intervento della Corte di Cassazione, per la domanda giudiziaria volta a ottenere i soli documenti è competente il Tribunale, non il giudice di pace[9]. Un cliente chiede alla banca, ai sensi dell'art. 119, TUB, copia del contratto di credito revolving e gli estratti conto. Non ottenendo i documenti richiesti, si rivolge al Tribunale di Torino con ricorso per Decreto ingiuntivo. La banca eccepisce però che sarebbe competente il giudice di pace. Il Tribunale di Torino accoglie l'opposizione, osservando che il valore della controversia si determina sulla base dei costi di produzione della documentazione. L'ultima parte dell'art. 119, TUB, prevede che "*al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione*". Nel caso di specie, l'importo richiesto dalla banca era di 70 euro, ben al di sotto della soglia che determina la competenza del giudice di pace. La questione giunge infine davanti alla Suprema Corte, secondo la quale, trattandosi di una causa di valore indeterminabile, è competente il Tribunale. Difatti la richiesta di consegna della documentazione bancaria deve considerarsi strumentale a contestazioni dei rapporti bancari, il cui valore è indeterminabile.

Alcuni anni prima, la Corte di Cassazione si era occupata di una causa per anatocismo avviata da una S.r.l. nei confronti di una banca[10]. Prima dell'avvio del processo, la S.r.l. non chiede la consegna dei documenti *ex* art. 119, TUB. Accortasi della necessità di avere tutti gli estratti conto per provare gli addebiti a titolo di interessi su interessi, la società chiede al giudice che ordini alla banca l'esibizione dei documenti ai sensi dell'art. 210, c.p.c. La domanda di esibizione viene tuttavia rigettata. Secondo la Suprema Corte, difatti, poiché esiste una disposizione sostanziale che consente di ottenere documenti dalla banca (l'art. 119, TUB), è onere del cliente chiedere e procurarsi i documenti prima di avviare il giudizio. Nel caso ciò non avvenga, il giudice non può supplire alla

[9] Cass. n. 11486/2025.
[10] Cass. n. 7871/2022.

negligenza del cliente ordinando l'esibizione in sede processuale. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è che il diritto spettante al cliente di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4, TUB, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210, c.p.c., a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato.